

Tipologia: **COMUNICAZIONE**

Protocollo: **2003213** Data: **28.02.2013**

Oggetto: **Concessionari Bersani – Penali flussi finanziari**

CONCESSIONARI BERSANI PENALI FLUSSI FINANZIARI

Gentile Associato,

gli Ispettorati regionali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) stanno notificando dei provvedimenti agli operatori di gioco titolari delle concessioni **Bersani** del 2006, con i quali, richiedono il pagamento delle penali e degli interessi per il ritardato pagamento dei cosiddetti “flussi finanziari”, comminate in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, comma 2 lett. “c” dello schema di convenzione, che si rammenta sono pari al 5% degli importi da versare per ciascun giorno di ritardo fino al quindicesimo.

Negli schemi di convenzione che regolamentano le altre concessioni esistenti (le **Rinnovate** 2006 e le **Giorgetti** 2009), in caso di ritardato pagamento per le stesse tipologie di gioco sono previste delle percentuali di penali differenti. Inoltre il “Decreto Incentivi” del 2010 (DL 40/2010) ha previsto che le amministrazioni statali concedenti devono assicurare il rispetto dei **principi di ragionevolezza, proporzionalità e non automaticità**, a fronte dei casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabili al concessionario. Detto principio è stato infine recepito nello schema di convenzione relativo alle **future concessioni** derivanti dal Bando 2012, che in quanto a penali per il ritardato pagamento prevede “*il limite massimo annuale delle penali irrogabili al concessionario (...) non può comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del compenso che il concessionario ha effettivamente conseguito per l’attività di raccolta dei giochi pubblici svolta nell’anno o frazione di anno precedente*”.

Risulta quindi che gli operatori **Bersani** sono costretti - per la stessa tipologia di prodotto - a corrispondere una penale per ritardati pagamenti la cui percentuale è **irragionevole e sproporzionale** rispetto all’effettivo inadempimento, anche in considerazione del fatto che il più delle volte i ritardati pagamenti non sono imputabili alla condotta del concessionario, che ha ricevuto in ritardo i dati dal totalizzatore nazionale.

L’Associazione, in coordinamento con lo Studio Legale Sbordonni, sta contestando a livello istituzionale le suddette penali di cui all’art. 26, comma 2 lett. c dello schema di convenzione delle concessioni Bersani evidenziando la disparità di trattamento rispetto agli altri schemi di convenzione in essere.

Al fine di valutare l’entità del fenomeno presso i Concessionari Bersani Associati e per proporre un’eventuale azione di autotutela, si prega di inviare **entro venerdì 8 marzo 2013** alla segreteria Assosnai (segreteria@assosnai.it) eventuali provvedimenti ricevuti dai Monopoli; a seguito della ricognizione seguirà ulteriore circolare con l’indicazione delle possibili azioni e dei relativi costi.

Cordiali saluti.

Assosnai
La Segreteria

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L’accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente è tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail..